

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (78)654

Vol. 1978/0253

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

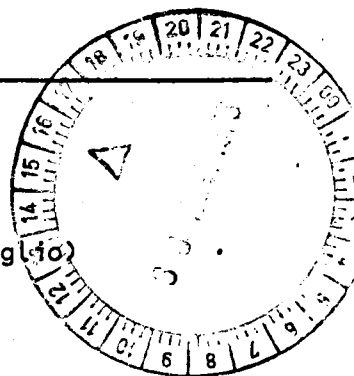
COM(78) 654 def.

Bruxelles, 28 novembre 1978

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)



RELAZIONE

Il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo, prevede, all'articolo 5, che la Commissione constati l'equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo e i prodotti a base di luppolo in provenienza dai paesi terzi, rilasciati dagli organismi ufficiali dei paesi d'origine, entro il 31 dicembre 1978, in conformità della procedura del Comitato di gestione.

Ora, l'esperienza acquisita nel corso della procedura di riconoscimento degli attestati rilasciati dagli organismi dei primi paesi che hanno chiesto questa constatazione di equivalenza, evidenzia che per taluni paesi, la creazione delle strutture amministrative e l'attuazione dei controlli necessari per garantire l'osservanza dei previsti requisiti di commercializzazione può richiedere termini abbastanza lunghi.

D'altro canto, l'evoluzione del mercato mondiale del luppolo lascia prevedere la comparsa su tale mercato, a più o meno lunga scadenza, di nuovi paesi produttori e esportatori. È quindi contrario all'interesse della Comunità il non poter eventualmente constatare, dopo il 31 dicembre 1978, l'equivalenza degli attestati di questi nuovi paesi.

È per questo motivo che la Commissione propone al Consiglio di sopprimere la data limite prevista per il riconoscimento degli attestati (31 dicembre 1978) e di lasciare aperta la possibilità d'importare anche luppolo in provenienza dai paesi terzi, che, in un secondo tempo, s'impegneranno ad osservare i requisiti di commercializzazione previsti.

PROPOSTA DI

REGOLAMENTO (CEE)

DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore del
luppolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli
articoli . 43, e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio,⁽¹⁾ modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1170/77⁽²⁾, prevede che l'equivalenza ai certi-
ficati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato dai paesi
terzi, rilasciati dalle autorità del paese di origine, debba essere constatata
prima del 31 dicembre 1978;

considerando che attualmente soltanto un numero limitato di paesi terzi si sono
impegnati a controllare che il luppolo da essi esportato nella Comunità presenti le
caratteristiche qualitative necessarie e hanno autorizzato taluni organismi a
rilasciare attestati;
che è stata riconosciuta l'equivalenza di questi attestati ai certificati comunitari;
considerando che si constata tuttavia che per taluni paesi terzi la necessità di
disporre di un periodo più lungo per istituire le procedure amministrative e
procedere all'attuazione dei controlli necessari a garantire l'osservanza delle previste
condizioni;

.../...

(1) GU n. L 175 del 4.8.1971, pag. 1

(2) GU n. L 137 del 3.6.1977, pag. 7

considerando, d'altro canto, che l'evoluzione del mercato mondiale del luppolo lascia prevedere che nuovi paesi produttori facciano prima o poi la loro comparsa sul mercato ; che è quindi opportuno, per la Comunità, lasciare aperta la possibilità di riconoscere l'equivalenza degli attestati che potrebbero accompagnare i prodotti esportati da questi paesi verso la Comunità ; che occorre quindi non attenersi ad una data precisa dopo la quale non potrebbe più essere constatata l'equivalenza degli attestati ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo primo

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, ultima frase del regolamento (CEE) n. 1696/77 è sostituito dal seguente :

"l'equivalenza di questi attestati è constatata in conformità della procedura prevista dall'articolo 20".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio